

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 218/CGF (2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite - nella riunione tenutasi in Roma il 30 marzo 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO – Componente aggiunto: Prof. Mauro SFERRAZZA - Rappresentante A.I.A.: Dr. Carlo BRAVI - Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

- 1) RICORSO D'AMBROSIO PIERINO AVVERSO LA REGOLARITÀ DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA ELETTIVA DEL COMITATO REGIONALE VENETO TENUTASI PRESSO L'HOTEL RUSSOTT DI MESTRE – VENEZIA IN DATA 16.10.2010.**

La C.G.F. rinvia su istanza di parte. Fissa l'udienza al 4.5.2011, ore 13.30.

- 2) RICORSO S.S. LAZIO CALCIO FEMMINILE – TORRES C.F. – F.C.F. COMO 2000 – A.S.D. FIAMMAMONZA 1970 AVVERSO LA VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA BIENNALE DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE, TENUTASI PRESSO L'HOTEL BEVERLY HILLS – ROMA IN DATA 31.1.2011.**

La C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalle Società sopra indicate, dispone la rinnovazione dell'Assemblea limitatamente alla votazione della mozione sulla relazione del Presidente, relativa al rendiconto finanziario per le Stagioni Sportive 2008/2009-2009/2010 richiesta dalla ricorrenti.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

2° Collegio composto dai Signori

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO – Componente aggiunto: Prof. Mauro SFERRAZZA - Rappresentante A.I.A.: Dr. Raimondo CATANIA - Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

3) RICORSO TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. DEODATI ANGELO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELLA SOCIETÀ TERNANA CALCIO S.P.A.;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 85, LETT. C, PARAGRAFO V, NOIF E 4, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3, C.G.S. E 90, COMMA 2, NOIF. – NOTA N. 4264/450PF10-11/SP/BLP DEL 3.1.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 52/CDN del 3.1.2011).**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, DELL'ART. 1, COMMA 1, CGS IN RELAZIONE AL TITOLO III - CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTO 11), DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L'AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010/2011 DI CUI AL C.U. N. 117/A DEL 25.5.2010 – NOTA N. 3348/274PF10-11/SP/GB DEL 30.11.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 53/CDN del 3.2.2011)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. di Busto Arsizio (Varese).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. TESORO ANTONIO;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE, DEGLI ARTT. 10, COMMA 3 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO IV), LETTERA A), PUNTO 2) DI CUI AL C.U. 117/A DEL 25.5.2010 - NOTA N. 3596/367PF10-11/SP/BLP DEL 9.12.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 53/CDN del 3.2.2011)**

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. di Busto Arsizio (Varese).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3° Collegio composto dai Signori

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPA, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Maurizio BORGO – Componente aggiunto: Prof. Mauro SFERRAZZA - Rappresentante A.I.A.: Dr. Raimondo CATANIA - Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

6) RICORSO ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. ROBERTO BENIGNI;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI APPARTENENZA IN CORSO DI SVOLGIMENTO, ALLA RECLAMANTE;**
INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITE, DEGLI ARTT. 85, LETT. B) PARAGRAFO VII), NOIF E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3 C.G.S. E 90, COMMA 2, NOIF - NOTA N. 4227/455PF10-11/SP/BLP DEL 3.1.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 52/CDN del 3.2.2011)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'Ascoli Calcio 1898 S.p.A. di Ascoli Piceno. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

7) RICORSO SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER GIORNI 30 AL SIG. RISPOLI FRANCESCO;**
- **AMMENDA DI €10.000,00 ALLA RECLAMANTE,**
INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO 6), TITOLO III - CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI - , DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 – NOTA N. 3333/111PF-10-11/SP/MG DEL 30.11.2010 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 60/CDN del 24.2.2011)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8) RICORSO SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI MESI 7 AL SIG. RISPOLI FRANCESCO AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A.;**
- **INIBIZIONE DI MESI 3 AL SIG. EMILIO ROMANIELLO, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A.;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ED AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA RECLAMANTE,**
INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITE, DELL'ART. 85, LETT C), PARAGRAFO IV, NOIF. IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. E ALL'ART. 90, COMMA 2, N.O.I.F.– NOTA N. N°. 5752/776PF10-11/SP/BLP DEL 22.2.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN dell'8.3.2011)

La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno annullando la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

9) RICORSO CALC. PACILLI MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 E AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 33, COMMA 2, NOIF. – NOTA N. 3819/487PF09-10/AM/BLP DEL 16.12.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 22.2.2011)

La C.G.F. afferma la propria giurisdizione, accoglie il ricorso annullando la sanzione irrogata al calciatore Pacilli Mario.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

10) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL CALC. D'ALBERTI ALBERTO nato il 4.3.1966

La C.G.F. dichiara inammissibile l'istanza.

11) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL CALC. FRAZZITTA IVAN MATRICOLA N. 3.271.314

La C.G.F. accoglie l'istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Frazzitta Ivan sussistendone i presupposti.

12) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL CALC. VARCHI ROBERTO MATRICOLA N. 1.468.350

La C.G.F. dichiara inammissibile l'istanza.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio

Publicato in Roma il 30 marzo 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete